

**Tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, disapplicazione di norme interne in *bonam partem* e principio di uguaglianza.  
Riflessioni a margine del caso Taricco \***

di Irene Pellizzone \*\*  
(13 ottobre 2016)

**SOMMARIO:** 1. Disapplicazione di norme interne più favorevoli nel caso Taricco: considerazioni preliminari sui suoi riflessi problematici rispetto al principio di uguaglianza - 2. Le basi per una corretta applicazione del principio di assimilazione – 2.1. La verifica circa l'omogeneità del *tertium comparationis* indicato dalla Corte di Giustizia e l'esito della ricerca di altre figure di reato analoghe – 3. Il paradosso della assimilazione: la discriminazione dovuta all'allungamento dei termini di prescrizione in via giurisprudenziale e la necessità che sia il legislatore ad intervenire - 4. Le valutazioni del giudice interno circa l'adeguatezza delle sanzioni e le conseguenze dell'attribuzione di un simile potere di verifica all'organo giurisdizionale sul principio di uguaglianza - 5. Conclusioni: l'insostenibilità della disapplicazione

*1. Disapplicazione di norme interne più favorevoli nel caso Taricco: considerazioni preliminari sui suoi riflessi problematici rispetto al principio di uguaglianza*

Con queste brevi riflessioni s'intendono esaminare le ripercussioni della c.d. sentenza Taricco<sup>1</sup> sul principio di uguaglianza. L'analisi sarà condotta a partire dalla constatazione che il *dictum* della Corte di Giustizia, se dovesse avere un seguito, darebbe vita ad sistema di prescrizione più severo nei confronti dei reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione europea rispetto a quello vigente per la generalità dei beni tutelati a livello interno<sup>2</sup>, compresi la vita o la libertà personale<sup>3</sup>.

Le preoccupazioni circa la violazione dell'art. 3 Cost. si accrescono se solo si considera che la *ratio decidendi* della pronuncia della Corte di Giustizia risulta suscettibile di estensione ad altri elementi capaci di incidere, analogamente alla

---

\* Scritto sottoposto a *referee*.

1 Grande Sezione, 8 settembre 2015, causa C-105/14.

2 Simile frizione si è riscontrata anche in altre ipotesi, esulanti dal terreno del diritto penale e avulse dalla pretesa sfera di applicazione del criterio di assimilazione, di cui si dirà.

Cfr. le problematiche originate dalle due pronunce della Corte di Giustizia in tema di responsabilità civile dei magistrati (*Traghetti del Mediterraneo SpA contro Repubblica italiana*, 13 giugno 2006, C-173/03 e *Commissione c. Repubblica italiana*, 24 novembre 2011, C-379/10.), che ha rischiato di dar vita ad un doppio sistema di tutela per il risarcimento del danno ingiusto commessi dal giudice nell'esercizio della funzione giurisdizionale, variabile a seconda che la lesione derivasse dalla manifesta violazione del diritto dell'Unione, risarcibile sempre, o nazionale, risarcibile solo in presenza di dolo e colpa grave del giudice e salvo che l'errore non derivasse da attività interpretativa. Notava come tale giurisprudenza creasse un doppio binario di tutela dei privati vittime di errore commesso nell'esercizio della funzione giurisdizionale lesivo del principio di uguaglianza A. PACE, *Le ricadute sull'ordinamento italiano della sentenza della Corte di giustizia dell'Ue del 24 novembre 2011 sulla responsabilità dello stato-giudice*, in *Rivista AIC*, 1/2012 (20 marzo 2012), 6 s.

prescrizione, sul trattamento penale delle fattispecie penali in materia di IVA<sup>4</sup>, come già dimostrato dalla proposizione di un rinvio pregiudiziale da parte del gip di Varese<sup>5</sup>, ispiratosi alla pronuncia Taricco al fine di accertare se l'art. 325, § 2, TFUE non osti a norme interne che prevedono soglie pecuniarie di punibilità dell'omesso versamento dell'IVA più elevate rispetto a quelle stabilite in relazione all'omesso versamento dell'imposta diretta sui redditi<sup>6</sup>.

Se l'approccio di questa giurisprudenza, che vede autorità giurisdizionali nazionali, esorbitando peraltro dall'esercizio delle loro competenze<sup>7</sup>, lamentare l'inadeguatezza del sistema penale interno, dovesse trovare terreno fertile nei giudici di Lussemburgo, la sentenza Taricco potrebbe dunque rappresentare la prima tappa di un cammino che condurrebbe all'istituzionalizzazione di un sistema di tutela penale a due marce, una più potente, quando sono lesi gli interessi finanziari dell'Unione, e una più debole, quando sono lesi gli interessi finanziari interni.

È questo l'angolo prospettivo, condivisibilmente adottato anche dalla Corte di Cassazione nel prospettare alla Corte costituzionale la violazione da parte della sentenza Taricco dei controlimiti<sup>8</sup>, dal quale muoverà la presente analisi.

---

Cfr. anche la sentenza delle Sezioni Unite n. 24823 del 9 dicembre 2015, che ha escluso l'applicazione del principio contraddittorio nei procedimenti per l'accertamento della responsabilità del contribuente da parte dell'amministrazione fiscale aventi ad oggetto le sole fattispecie prive di collegamento con il diritto dell'Unione. Il principio di diritto elaborato dalle Sezioni Unite costituisce l'oggetto di una questione di costituzionalità immediatamente sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Firenze, Prima sezione, con ordinanza del 18 gennaio 2016, reg. ord. n.122 del 2016, che evoca tra i parametri anche l'art. 3 Cost. Discorre, in relazione a questa vicenda, di disparità di trattamento M. PIERRO, *Il dovere di informazione dell'amministrazione finanziaria e il diritto al contraddittorio preventivo*, in *Rivista di Diritto Finanziario e Scienza delle Finanze*, 2/2016, 193 ss.

3 Come osserva M. LUCIANI, *Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale*, in *Rivista Aic* 2/2016 (15 aprile 2016), 13, la Corte di Giustizia non ha dato alcun peso alla disomogeneità dei beni costituiti dagli interessi finanziari dell'Unione, da un lato, e della libertà della persona, dall'altro. In senso analogo v. R. CALVANO, *La Corte costituzionale e i "Controlimiti" 2.0*, in [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it) (29 febbraio 2016), 8 ss.

4 Come sembra aver adombrato anche la Corte di Cassazione nella sua ordinanza di rimessione (sopra citata) al § 4.9.

5 V. l'ordinanza del G.i.p. di Varese, 30 ottobre 2015, n. 588, giud. Sala, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 15 aprile 2016.

6 Rispettivamente artt. 10 *ter* e 10 *bis* del d. lgs. n. 74 del 2000.

7 La motivazione delle ordinanze di rinvio pregiudiziale meriterebbe un approfondimento specifico, essendo la spia di una cultura giurisdizionale assai mutata rispetto solo ad un decennio fa. Su questo atteggiamento della giurisprudenza v. C. Sotis, *Il limite come controlimite. Riflessioni sulla vicenda Taricco*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it) (5 ottobre 2016), 1 ss.

Più in generale sulla tendenza dell'autorità giurisdizionale a ricercare la giustizia del caso concreto, facendo prevalere il "foro interiore" e la coscienza individuale sulla funzione regolatrice esterna del diritto, v. N. ZANON, *Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione*, in *Quad. cost.*, 2015, 919 ss. e spec. 923 ss.

8 Corte di Cassazione, sez. III pen, ord. 30 marzo 2016, n. 28346, § 4.9.

Preme mettere in chiaro che si lasceranno invece in disparte, non certo per la loro minore importanza, ma perché già ampiamente sviscerati dalla dottrina, il problema delle ricadute della sentenza Taricco sulla riserva di legge in materia penale, di cui all'art. 25, secondo comma, Cost., e le questioni dell'appartenenza della prescrizione alla materia penale o processuale penale e del *vulnus* al principio di separazione dei poteri, già ampiamente sviscerate dalla dottrina<sup>9</sup>.

Esula dal presente lavoro anche la grave inadeguatezza del vigente sistema di prescrizione, compresa la previsione dei limiti massimi alla interruzione della stessa, di cui si è ben consapevoli. Non pare infatti metodologicamente corretto trincerarsi dietro alle storture della prescrizione per abbassare gli argini dei controlimiti.

## *2. Le basi per una corretta applicazione del principio di assimilazione*

Ai fini del presente lavoro occorre ricordare che la Corte di Lussemburgo nel caso Taricco si è pronunciata in seguito ad un rinvio pregiudiziale promosso all'interno un procedimento penale riguardante i reati puniti dagli artt. 2 e 8 del d. lgs. n. 74 del 2000 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ed ha indicato ai giudici nazionali, facendo leva sull'art. 325 del TFUE, intesa come norma a effetto diretto<sup>10</sup>, la strada della disapplicazione delle norme che prevedono limiti massimi assoluti alla prescrizione (artt. 160, u.c., e art. 161 c.p.p.), dunque in *bonam partem*, per evitare la "impunità di fatto" degli autori di reati in materia di IVA derivante dalla loro applicazione, giacché parte di tale imposta costituisce una risorsa propria dell'Unione<sup>11</sup>.

---

Più precisamente, la Suprema Corte osserva come la Corte di Giustizia richieda la disapplicazione delle norme interne che prevedono limiti massimi alla interruzione della prescrizione solo per alcuni tipi di reato, che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, a prescindere dalla fattispecie astratta di reato e dunque dagli elementi che razionalmente possono condurre il legislatore a prevedere deroghe al regime ordinario di prescrizione (ovvero l'allarme sociale prodotto dal reato e la complessità del suo accertamento). Pertanto, la Suprema Corte si pone il problema dell'impatto della sentenza Taricco sul principio di ragionevolezza.

9 V. per tutti D. PULITANÒ, *La posta in gioco nella decisione della Corte costituzionale sulla sentenza Taricco*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (5 ottobre 2016), 1 ss.; V. MANES, *La "svolta" Taricco e la potenziale "sovversione di sistema": le ragioni dei controlimiti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (6 maggio 2016), 1 ss. e C. SOTIS, *op. ult. cit.*, 1 ss.

In senso contrario v. F. VIGANÒ, *Il caso Taricco davanti alla corte costituzionale: qualche riflessione sul merito delle questioni, e sulla reale posta in gioco* (9 maggio 2016), in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 1 ss. e spec. 25 ss.

10 Per considerazioni critiche sulla efficacia diretta della pronuncia, che dispiegherebbe i suoi effetti, ancorché sfavorevoli, nei confronti dei privati, v. R. BIN, *Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori?*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (4 luglio 2016), 3 ss.; critica, più in generale, l'attribuzione all'art. 325 TFUE di effetto diretto C. AMALFITANO, *Il ruolo dell'art. 325 TFUE nella sentenza Taricco*, cit., § 2 e ss.

Ciò a due condizioni, tra loro alternative<sup>12</sup>: a) che il giudice nazionali verifichi che le norme interne in *bonam partem* conducono alla impunità di frodi *gravi* in un *numero considerevole di casi* (verifica sulla adeguatezza del sistema penale interno); b) che il giudice nazionale verifichi la presenza, nell'ordinamento interno, di norme che tutelano in modo più efficace gli interessi finanziari nazionali (verifica sulla equivalenza della tutela posta a livello interno agli interessi finanziari nazionali ed europei).

Si potrebbe dunque obiettare che una parziale risposta al problema riscontrato del doppio binario di tutela viene data dalla stessa sentenza Taricco, laddove, indicando, sulla base del principio di assimilazione, la seconda condizione per la disapplicazione, ipotizza che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati in modo meno efficace e dissuasivo rispetto a quelli nazionali. Se così fosse, infatti, la disapplicazione delle norme interne consentirebbe di porre rimedio ad un trattamento discriminatorio, livellando, sia pure verso l'alto, ovvero la maggiore severità<sup>13</sup>, le due fattispecie.

Oltretutto la Corte di giustizia, nel demandare al giudice il compito di verificare se ciò accada, ha ipotizzato, raccogliendo uno spunto della Commissione europea, che esista a livello interno una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio principale, ovvero l'*associazione* per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, di cui all'art.291-*quater* del d.P.R. 23/1/1973 n. 43, per cui il diritto interno esclude la applicazione dei limiti massimi di prescrizione<sup>14</sup>.

Sembra dunque importante spendere qualche parola su questo aspetto e, più in particolare, sulle corrette modalità di applicazione del principio di assimilazione (o equivalenza).

Come noto, secondo questo principio, ora recepito anche dall'art. 325, § 2, TFUE, è vietato agli Stati membri tutelare in modo più intenso interessi nazionali rispetto agli interessi facenti capo all'Unione. Si noti che il principio ha avuto origine nel 1989 in una pronuncia<sup>15</sup> emessa dalla Corte di Giustizia a seguito di una procedura di infrazione con cui la Commissione aveva contestato alla Grecia di non aver vigilato sul pagamento di dazi per l'importazione di mais

---

11 Cfr. la decisione 2007/436/CE.

12 Tra quanti si esprimono per la alternatività delle due condizione, v. per tutti E. LUPO, *La primauté del diritto dell'UE e l'ordinamento penale nazionale (Riflessioni sulla sentenza Taricco)*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (26 febbraio 2016), 2 ss.

13 Non è possibile soffermarsi in questa sede sugli effetti problematici rispetto all'art. 25, secondo comma, Cost. Al riguardo v. per tutti D. PULITANÒ, *op. cit.*, 1 ss.

14 Le argomentazioni dell'avvocato generale Kokott, peraltro, sono insoddisfacenti, limitandosi questi a menzionare l'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater*, c.p.p., che elencano i reati per cui non si applicano i limiti massimi di prescrizione *ex art.* 161 c.p., tra cui vi è la norma indicata.

Secondo alcuni Autori, sulla base della analogia prospettata dalla Corte di Giustizia, la condizione in oggetto sussiste sempre quando le frodi all'IVA sono state commesse in forma *associativa*. Così v. E. LUPO, *op. cit.*, 2 ss.

15 *Commissione c. Repubblica ellenica*, 21 settembre 1989, C - 68/88. In tema v. C. SOTIS, *Il diritto senza codice*, cit., 45 s., 79 e 299 ss.

yugoslavo e di essersi rifiutata di avviare procedimenti penali o disciplinari. Dinanzi all'inerzia dello Stato greco, la Corte di Giustizia aveva affermato che la Grecia aveva infranto l'obbligo di leale collaborazione, per cui lo Stato membro, "pur conservando la scelta delle sanzioni", deve "vegliare a che le violazioni del diritto comunitario siano sanzionate, sotto il profilo sostanziale e procedurale, in termini analoghi a quelli previsti per le violazioni del diritto interno simili per natura ed importanza". Si noti però che in quel caso, in primo luogo, il principio di assimilazione era stato invocato all'interno della procedura di infrazione, e dunque in una sentenza rivolta ad uno Stato membro e non ad un giudice. In secondo luogo, se si è inteso correttamente, la violazione del diritto comunitario derivava dall'omissione delle autorità greche, che non avevano perseguito fatti illeciti commessi ai danni dell'ordinamento comunitario, e non da una differenziazione operata sul piano legislativo tra reati commessi a danno di interessi interni o comunitari.

Ciò posto, nel caso Taricco una corretta applicazione del criterio di assimilazione implica il ricorso all'analogia tra fattispecie diverse, presupponendo l'individuazione di norme interne più severe utilizzabili come *tertium comparationis*<sup>16</sup>. Ovviamente, infatti, se all'interno dello Stato membro non è vigente una norma più severa a presidio di interessi analoghi, il principio non può funzionare e, se viene applicato lo stesso, provoca quella che è stata efficacemente definita una "trappola", dando vita (anziché porre rimedio) a vere e proprie discriminazioni<sup>17</sup>.

In questo quadro, l'individuazione di un *tertium comparationis* omogeneo costituisce una operazione decisiva ai fini della corretta applicazione del principio di assimilazione, che la Corte di Giustizia affida al giudice interno<sup>18</sup>, non essendo sufficiente il richiamo al *tertium* dell'associazione per l'associazione volta al contrabbando di tabacchi ad esimerlo da tale delicato compito. Si ricordi a questo proposito che, stante il dettato dell'art. 25, secondo comma, Cost., ed il divieto di analogia in materia penale, nel nostro ordinamento le valutazioni sull'*an* e sul *quomodo* della pena sono tipicamente rimesse al legislatore<sup>19</sup>, sindacabile sotto questo aspetto dalla Corte costituzionale solo se la disparità di trattamento è manifestamente

---

16 Come fa notare C. SOTIS, *Il diritto senza codice*, cit., 299, la matrice del criterio di assimilazione racchiude in sé la componente della interpretazione analogica. Lo stesso A., in C. SOTIS, *Obblighi comunitari di tutela e opzione penale: una dialettica perpetua?*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2002, 197 e nota 97 sostiene che sia necessario verificare l'esistenza di una "assoluta omogeneità" tra i beni interni ed europei.

17 Si deve questa espressione V. MANES, *La "svolta" Taricco*, cit., 8, che discorre anche di "assimilazione invertita".

18 Si è consapevoli che non ci si può aspettare dalla Corte di Giustizia, quando esamina le norme penali interne, un esame paragonabile a quello svolto dalla Corte costituzionale nazionale italiana col giudizio di ragionevolezza, quando deve verificare se il *tertium comparationis* è conferente; il livello di conoscenza del sistema penale nazionale da parte delle due Corti è differente, come differente è il ruolo da queste svolto, dovendo la Corte la prima dare una interpretazione del diritto dell'Unione e la seconda valutare eventuali disparità di trattamento sanzionatorio tra fattispecie analoghe tali da trascinare in una violazione dell'art. 3 Cost.

irragionevole<sup>20</sup>. È il giudice delle leggi, in sede di controllo di costituzionalità, dunque, l'unico soggetto che sino ad ora ha svolto un giudizio di comparazione tra fattispecie penali diverse accertandone la omogeneità o disomogeneità.

Per ciò solo pare assai problematico, da un punto di vista costituzionale, attribuire al giudice interno il potere di dirimere i dubbi posti dalla sentenza Taricco circa la applicazione del principio di assimilazione.

### *2.1. La verifica circa l'omogeneità del tertium comparationis indicato dalla Corte di Giustizia e l'esito della ricerca di altre figure di reato analoghe*

Pur rimanendo indiscussa l'estraneità del giudizio di comparazione fra diverse fattispecie penali all'esercizio della funzione giurisdizionale, può essere interessante addentrarsi nell'esame della norma utilizzata come *tertium comparationis* e descriverne le origini e la collocazione nel sistema penale e processuale italiano, tenuto conto che la Corte costituzionale è solita utilizzare questi elementi nel suo sindacato in tema di manifesta irragionevolezza<sup>21</sup>.

Ebbene, come si evince dalla relazione al disegno di legge da cui è scaturita la l. n. 92 del 2000, che ha introdotto il reato in questione, la previsione della fattispecie della associazione volta al contrabbando di tabacco ha rappresentato una chiara risposta all'allarme sociale provocato da tale attività, che costituiva una delle fonti di profitto più importanti della criminalità organizzata negli ultimi tempi<sup>22</sup>.

Infatti, la previsione di una prescrizione immune da limiti massimi è legata alla attribuzione della competenza a svolgere le indagini ed esercitare l'azione

---

19 Si badi bene, non si sta in questa sede affermando che la prescrizione deve necessariamente essere considerata come una norma di diritto penale sostanziale, ma solo che esula dall'esercizio della funzione giurisdizionale valutare se due diverse fattispecie penali sono analoghe o meno.

20 La giurisprudenza costituzionale sul punto è molto consolidata. Cfr. ad es. Corte cost., n. 79 del 2016, che dopo un approfondito esame esclude la comparabilità tra la fattispecie punita dall'art. 9, comma 1, della legge n. 28 del 2000, che vieta a tutte le pubbliche amministrazioni di porre in essere attività di comunicazione dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, dando il compito all'Autorità garante delle comunicazioni di sanzionarne le inosservanze, e la fattispecie punita dall'art. 29, comma 5, della legge n. 81 del 1993 (Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale), che prevede la multa per le pubbliche amministrazioni che svolgano attività di propaganda di qualsiasi genere, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale per le elezioni amministrative locali, e per tutta la durata della stessa. La Corte nota che il bene tutelato dalle due norme è lo stesso; ma ciò non impedisce al legislatore, per altre importanti ragioni, di considerare le due ipotesi in modo diverso.

Cfr. inoltre la sent. n. 68 del 2012, in cui il sequestro a scopo di terrorismo o di eversione viene ritenuto un *tertium comparationis* congruente rispetto alla fattispecie del sequestro a scopo di estorsione; oppure la sent. n. 56 del 2016, in cui la Corte dichiara incostituzionali alcune norme che punivano in modo più severo la lesione del medesimo bene, il paesaggio, solo in condizione di parità delle soglie volumetriche. Anche in questi due ultimi casi il giudizio della Corte consegue ad un esame molto approfondito delle normative poste a raffronto, che dà particolare rilievo al contesto normativo in cui sono si collocano.

21 Cfr., per qualche esempio, la nota precedente.

22 Camera dei Deputati, relazione dell'on. Miraglia del Giudice, presentata alla Presidenza il 7 dicembre 2000.

penale alla direzione distrettuale antimafia, che può avere da gestire operazioni investigative più complesse. I lavori preparatori della l. n. 251 del 2005 sulla prescrizione confermano questo dato<sup>23</sup>: il senatore Centaro, che ha proposto l'emendamento volto alla introduzione della deroga per i reati di cui all'art. 51, commi 3 *bis* e 3 *quater* c.p.p., afferma di voler creare un doppio binario di prescrizione per i reati di mafia e terrorismo<sup>24</sup>.

L'*intentio legislatoris* del 2005 pare allora rendere evidente la forzatura operata dalla Corte di Giustizia: è vero che le frodi all'IVA sono spesso commesse in forma associativa e sono molto pericolose per l'Unione, intaccandone il bilancio<sup>25</sup>, ma non sono certo paragonabili per allarme sociale a mafia e terrorismo.

Su altro versante, si tenga presente che, se il legislatore prevedesse l'abrogazione del reato di associazione finalizzato al contrabbando di tabacchi tra quelli indicati dall'art. 51, comma 3 *bis* c.p.p., con una scelta di politica criminale rientrante nella sua discrezionalità, la costruzione operata dalla Corte di Giustizia crollerebbe<sup>26</sup>: venendo meno l'unica norma che prevede un trattamento più severo a tutela degli interessi finanziari nazionali, scomparirebbero dall'ordinamento italiano le sanzioni, adeguate per l'Unione, applicabili per assimilazione alle fattispecie di reato lesive dei suoi interessi finanziari. Una conseguenza che mostra quanto "meccanica" sia la applicazione del principio di equivalenza ipotizzata dalla decisione Taricco<sup>27</sup>.

Anche procedendo con la ricerca di ulteriori ipotesi di *tertium comparationis*, che dimostrino la violazione del principio di assimilazione, si rimane peraltro insoddisfatti. A questo riguardo, è importante ricordare in estrema sintesi che

---

23 Cfr. la seduta del 26 luglio 2005 al Senato, in cui viene approvato l'emendamento 6.251, proposto dal sen. Centaro.

24 L'eccezione ai limiti massimi fa da completamente alla previsione per cui i termini di prescrizione per i reati c.d. di mafia siano raddoppiati.

25 In tema v. A VENEGONI, *Ancora sul caso Taricco: la prescrizione tra il diritto a tutela delle finanze dell'unione ed il diritto penale nazionale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (30 marzo 2016), 3 ss., il quale sottolinea come la sentenza Taricco debba essere calata nel contesto giuridico dell'Unione; F. VIGANÒ, *Il caso Taricco*, cit., 25 ss.

26 Questo tipo di conseguenza dimostra sotto altro punto di vista le disfunzioni insite nel principio di assimilazione. Si ricordi a questo proposito che a seguito del *leading case* della sentenza *Mais greco* la Commissione ha attivato una seconda procedura di infrazione verso la Repubblica ellenica, in quanto, nonostante la disparità di trattamento denunciata dalla sentenza *Mais greco* fosse stata rimossa, i competenti organi intervenivano in modo inadeguato. L'appiglio alla modalità di tutela degli interessi nazionali, dunque, si è rivelato insufficiente ed ha dovuto essere sostituito dal criterio della adeguatezza. Cfr. *Commissione c. Repubblica ellenica*, 13 luglio 2000, C - 46/97.

27 Così stando le cose, pare inappagante, sebbene apprezzabile per lo sforzo di disinnescare gli effetti più pericolosi della sentenza Taricco, la soluzione autorevolmente prospettata per cui la pronuncia in questione potrebbe portare una disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione solo nel caso di associazione volta a commettere ai reati in danno all'IVA, in quanto paragonabile al reato associativo del contrabbando di tabacchi, integrando la seconda condizione posta; mentre la decisione non potrebbe essere applicabile a livello interno nella parte in cui demanda al giudice il compito di verificare la sussistenza della prima condizione, cioè la gravità della frode e l'impunità in un numero considerevole di casi, in quanto non chiara e indeterminata; v. per questa tesi E. LUPO, *op. cit.*, 7 ss.

nelle norme del codice penale sulla prescrizione, applicabili *in generale* a tutti i reati, si prevedono le seguenti limitate eccezioni alla previsione di limiti massimi di prescrizione: a) l'allungamento massimo del tempo necessario per la prescrizione in seguito ad interruzione è notevolmente superiore nel caso di recidiva e di abitudine e professionalità nel reato (art. 161, secondo comma, c.p.); b) è esclusa la applicazione dei limiti massimi di durata della prescrizione in conseguenza del verificarsi di una causa interruttiva per i reati, già visti, di cui agli art. 51, commi 3 *bis* e tre *quater*, c.p.p.)

Posta la peculiarità dei reati commessi da recidivi, individuati sulla base della capacità a delinquere dell'autore del crimine, si torna dunque al problema sopra individuato, scaturito dalla totale disorganicità dell'inclusione dei reati di frode all'IVA tra quelli per cui non vigono limiti massimi di prescrizione in quanto devoluti alla competenza della Direzione distrettuale antimafia.

Ma non basta. La verifica, da parte dei giudici interni, della equivalenza tra fattispecie diverse, "esenti" da limiti massimi di prescrizione, assume dei tratti paradossali per via di un altro elemento: si deve ricordare infatti che solo parte dell'IVA, riscossa dallo Stato italiano, costituisce una risorsa propria dell'Unione, mentre la restante parte rimane nello Stato italiano (aliquota dello 0,30%; Decisione del Consiglio del 2007/436/CE, Euratom). Visto il problema da questo angolo prospettico, emerge in altre parole che lo stato italiano non trae alcun vantaggio dalla mancata irrogazione della sanzione penale ai reati in materia di IVA. Anche gli interessi nazionali, esattamente come quelli eurounitari, sono dunque frustrati da un sistema di prescrizione che assicura di fatto l'impunità.

Per questi motivi, ad un esame più approfondito, pare corretto sottolineare che l'esito della delicata verifica circa la violazione dell'art. 325, § 2, TFUE, laddove impone allo Stato di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione nello stesso modo di quelli nazionali, dovrebbe essere negativo.

Si è consapevoli che la giurisprudenza, sinora, ha preso la direzione opposta, assumendo, senza peraltro argomentare sul punto (come, da un certo punto di vista, è corretto che sia, esulando dai poteri del giudice quello di compiere analogie tra fattispecie che il legislatore ha voluto tenere distinte), la comparabilità tra le due fattispecie<sup>28</sup>. Tuttavia, questa pare più che altro una conseguenza dell'evanescenza della prima condizione posta dalla sentenza Taricco, che ha indotto i giudici a cercare appigli nella seconda condizione, per loro maggiormente decifrabile.

### *3. Il paradosso dell'assimilazione: la discriminazione dovuta all'allungamento dei termini di prescrizione in via giurisprudenziale e la necessità che sia il legislatore ad intervenire*

Se si concorda con la tesi qui sostenuta, non ci si può esimere dal rilevare che la disapplicazione delle norme che prevedono limiti massimi alla

---

<sup>28</sup> Corte d'appello di Milano, che, nell'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, ritiene le fattispecie di cui al d. lgs. n. 74 del 2000 ad esso comparabili, dando però per scontato tale presupposto. Nello stesso senso v. anche l'ord. della Corte di Cassazione di rimessione della questione di costituzionalità, già citata, al § 3.1.

prescrizione dà vita – anziché eliminare - ad un trattamento discriminatorio tra imputati<sup>29</sup>.

In esito alla disapplicazione, gli imputati di reati lesivi di interessi finanziari dell'Unione e nazionali si verrebbero infatti a dividere in due categorie, a seconda di un elemento invero irrilevanti rispetto alla *ratio* della prescrizione, definita, ad esempio, nella sent. n. 72 del 2008 come istituto volto a tutelare *“l'interesse generale di non perseguire più i reati rispetto ai quali sia trascorso un periodo di tempo che, secondo la valutazione del legislatore, ha comportato l'attenuazione dell'allarme sociale e reso più difficile l'acquisizione del materiale probatorio (e, quindi, l'esercizio del diritto di difesa)”*.

Il descritto esito discriminatorio sussiste ovviamente anche in presenza della prima condizione posta dalla Corte di Giustizia, ovvero l'impunità di frodi *gravi* in un *numero considerevole* di casi. L'inefficacia della disciplina interna dinanzi alle esigenze di tutela dell'Unione si collocherebbe infatti in un contesto nazionale di generale inadeguatezza del sistema di prescrizione.

Qualunque sia il fondamento della disapplicazione, dunque, i soggetti perseguiti penalmente farebbero le spese<sup>30</sup> dell'“insostenibilità” eurounitaria del sistema italiano della prescrizione, non potendo usufruire di alcun limite massimo solo perché hanno violato in modo grave gli interessi finanziari dell'Unione. Questa conseguenza pare inaccettabile da un punto di vista costituzionale, in quanto sembra intaccare il nucleo essenziale del principio di uguaglianza, appartenente ai principi supremi dell'ordinamento costituzionale<sup>31</sup>.

La discriminazione si aggrava se si tiene a mente che i reati in questione sarebbero sottratti a qualsivoglia limite massimo al decorso della prescrizione in seguito ad un atto interruttivo, non potendosi rinvenire in via analogica limiti massimi più lunghi. Il peso di questa incongruenza è notevole anche a livello eurounitario, poiché, come riconosce la Corte di Giustizia nella sua giurisprudenza relativa ad ambiti non penali, quando si applicano per analogia norme sulla prescrizione più severe previste dal diritto nazionale per fattispecie diverse da quelle volte alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione occorre

---

29 Cfr. V. MANES, *op. cit.*, 21.

30 Alla base di tale grave violazione del principio di uguaglianza vi è la inversione logica operata dalla sentenza Taricco, messa in luce da R. BIN, *op. cit.*, spec. 3 ss., per cui norme del trattato o di direttive possono produrre effetti diretti solo a difesa dell'individuo e dei suoi diritti.

31 Come sottolineato tra le altre dalle sentt. nn. 62 del 1992 e 15 del 1996 (in tema di minoranze linguistiche), il principio di uguaglianza si colloca fra i principi supremi. V. inoltre la sent. n. 329 del 1992, in materia di pignoramento ed esecuzione forzata su beni appartenenti a Stati esteri, sottoposta alla autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, in cui la Corte dichiara incostituzionale la norma oggetto della questione in quanto in contrasto con il principio supremo della tutela giurisdizionale coordinato con i principi di uguaglianza e ragionevolezza.

In tema di recente v. P. FARAGUNA, *Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale*, Milano, 2015, 101 ss., che dimostra come, nonostante possa apparire intuitivo che l'uguaglianza rientri tra i principi supremi, in realtà si sia assistito, nella giurisprudenza costituzionale, ad una relativizzazione di tale assunto, anche in riferimento alle discriminazioni per i fattori di cui al comma 1 dell'art. 3, considerato tradizionalmente il nucleo forte del principio. L'A. sottolinea dunque come solo il nucleo essenziale dell'art. 3 Cost. possa essere ascritto ai controlimiti.

valutare tali norme alla luce del principio di proporzionalità<sup>32</sup>. Conseguentemente, è stato affermato che il diritto dell'Unione che prevede un tetto minimo di quattro anni osta ad una prescrizione trentennale: termini eccessivamente lunghi, infatti, potrebbero, *“in certo qual modo, incoraggiare le autorità nazionali a non perseguire le «irregolarità» [...], al tempo stesso esponendo gli operatori, da un lato, ad un lungo periodo di incertezza del diritto e, dall'altro, al rischio di non essere più in grado di fornire la prova della regolarità delle operazioni di cui trattasi al termine di un tale periodo”*.

A ben vedere, in ogni caso, per quanto riguarda i reati lesivi di interessi finanziari dell'Unione, il legislatore è già intervenuto nel 2011 con una riforma dedicata proprio ai reati del d. lgs. n. 74 del 2000 (d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148), prevedendo, attraverso l'inserimento del comma 1 bis all'art. 17, che *“I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo”*.

Il legislatore italiano ha dunque ritenuto di rendere più lungo il tempo necessario a prescrivere i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione, ma senza assimilarli ai reati per cui non si prevedono limiti massimi all'effetto della interruzione della prescrizione, né ai reati per cui è previsto un raddoppiamento dei termini di prescrizione.

Questa scelta, verosimilmente, esprime una volontà ben precisa, ovvero rendere più difficile l'inverarsi di questa causa di estinzione del reato per le fattispecie in questione, senza però parificarla a reati ritenuti non solo più difficili da provare, ma anche produttivi di un più elevato allarme sociale<sup>33</sup>.

#### *4. Le valutazioni del giudice interno circa l'adeguatezza delle sanzioni e le conseguenze dell'attribuzione di un simile potere di verifica all'organo giurisdizionale sul principio di uguaglianza*

Veniamo ora ad esaminare in modo specifico un ulteriore ordine di problemi posti, rispetto all'art. 3 Cost., dalla disapplicazione delle norme interne sulla prescrizione in presenza della prima condizione indicata dai giudici di Lussemburgo, ovvero la *gravità della frode* e l'*impunità in un numero considerevole di casi*.

Salta all'occhio che la disapplicazione in questo caso poggia su criteri non chiari, non comprensibili preventivamente e non applicabili in modo generale dai giudici nazionali, giacché privi della sufficiente precisione. Anche da questo punto di vista, dunque, l'uguaglianza tra i destinatari della norma penale pare messa in pericolo<sup>34</sup>.

A questo proposito, non si può non riconoscere che la sentenza della Corte

---

<sup>32</sup> CGUE, sent. 5 maggio 2011, procedimenti riuniti C201/10 e C202/10.

<sup>33</sup> Peraltro, i fatti oggetto del giudizio principale, nel caso Taricco, sono tutti precedenti al 2011, ragione per cui, forse, la novella normativa potrebbe ritenersi sufficiente ai fini del seguito della sentenza nel nostro ordinamento.

<sup>34</sup> In questo senso v. R. CALVANO, *La Corte costituzionale e i controlimiti*, cit., 8.

di Giustizia attribuisce ai giudici nazionali il potere di disapplicare norme in *bonam partem* sulla prescrizione a seguito della verifica della sussistenza di requisiti evanescenti e di natura *latu sensu* politica<sup>35</sup>: che cosa s'intende per frode "grave"? E quando si può parlare di impunità in un "numero considerevole di casi"?

Per la verità, lo stesso avvocato Kokott a sottolineare che "*sotto il profilo del diritto dell'Unione occorre unicamente aver cura che la soluzione accolta venga trovata nell'ambito di un procedimento equo (articolo 47, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali e articolo 6, paragrafo 1, prima frase, CEDU) in maniera non discriminatoria, e che la stessa poggi su criteri chiari, comprensibili nonché generalmente applicabili*".

Tuttavia, come si è visto, il risultato della sentenza Taricco pare andare proprio in direzione diametralmente opposta<sup>36</sup>.

In effetti, non si può negare che la istituzionalizzazione, da parte della Corte di Giustizia, di simili poteri valutativi in capo ai giudici penali sia altamente deprecabile e preoccupante. Il regime di prescrizione muterebbe infatti a seconda di valutazioni politiche di politica criminale compiute in ciascun giudizio dal singolo organo giudicante, lasciato solo a districarsi tra regime di prescrizione vigente per i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione e di tutti gli altri reati. Da questo punto di vista, ci si limita qui ad aggiungere a quanto già autorevolmente osservato in dottrina<sup>37</sup> che, volendo considerare la prescrizione un istituto del diritto penale, conformemente alla consolidata giurisprudenza costituzionale<sup>38</sup>, insieme al principio di uguaglianza viene messo in pericolo il sistema di garanzie incardinato nella riserva di legge in materia penale, nel suo corollario di principio di precisione<sup>39</sup>.

Inoltre, a prescindere dalla natura penale o processuale penale della prescrizione, dal caso Taricco scaturisce una vera e propria alterazione del ruolo attribuito all'ordine giudiziario, ai sensi dell'art. 101, secondo comma, Cost. ed una violazione del principio di separazione dei poteri<sup>40</sup>, che trascinano

---

35 La quasi totalità della dottrina ha già espresso parecchie perplessità sul punto. V. per tutti E. LUPO, *op. cit.*, 5 ss.; V. MANES, *op. cit.*; C. SOTIS, *Il limite come controlimite*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it); C. CUPELLI, *Il caso Taricco e il controlimite della riserva di legge in materia penale*, in *RivistaAIC*, 3/2016 (18 giugno 2016).

36 Tanto è vero che E. LUPO, *op. cit.*, 4 ss., ritiene che la disapplicazione in presenza del secondo requisito non possa avvenire, in quanto indeterminato.

37 V. in tal sens. D. PULITANÒ, *La posta in gioco*, cit. 1 ss., a confutazione delle opposte tesi di F. VIGANÒ, *op. cit.*

38 Come giustamente ricorda la Corte di Cassazione nella sua ordinanza di rimessione, citata in precedenza, al § 4.2.4.

39 In tema v. per tutti M. D'AMICO, *Qualità della legislazione, diritto penale e principi costituzionali*, in *Riv. Dir. Cost.*, 2000, 3 ss. e, sempre di M. D'AMICO, *Corte costituzionale e discrezionalità del legislatore in materia penale*, in corso di pubblicazione in *RivistaAIC*.

40 In questo senso v. S. BISSARO, *I "nodi" della prescrizione: problematiche costituzionali alla luce della sentenza Taricco*, in [www.forumcostituzionale.it](http://www.forumcostituzionale.it), cui si rinvia anche per ulteriori considerazioni sulla violazione dell'art. 101, secondo comma, Cost.

in una violazione del principio di uguaglianza. Ciascun giudice infatti, o persino lo stesso giudice in momenti diversi, in presenza di criteri costanti labili, potrebbe intervenire con una pronuncia di prescrizione a seconda delle proprie valutazioni personali. Non si può negare che questo scenario sia verosimile, tenuto conto della libertà interpretativa di cui gli stessi giudici dispongono e che, se non limitata dalla legge, si trasforma automaticamente in arbitrio. Si pensi, del resto, che la giurisprudenza ha già emesso decisioni contrastanti, in alcuni casi sollevando questione di costituzionalità, ritenendo i requisiti in questione indeterminati e dunque violati i controlimiti, in altri casi disapplicando le norme sulla prescrizione, in altri ancora basandosi sul momento di pubblicazione della sentenza Taricco per escluderne l'efficacia nel giudizio<sup>41</sup>.

Ecco allora che la sentenza Taricco, colpendo il crocevia di una serie di principi costituzionali irrinunciabili<sup>42</sup>, risulta particolarmente pericolosa per il singolo imputato.

Quando anche non si ritenga che l'interruzione della prescrizione costituisca un elemento attinente al diritto penale sostanziale, è doveroso dunque riconoscere che il dispositivo della Corte di Giustizia produce una norma indeterminata, la quale appare inevitabilmente porsi in rotta di collisione con l'art. 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nonché sull'art. 24 Cost., ritenuto nella sent. n. 238 del 2014, da ultimo, rientrante tra i principi supremi, non consentendo all'imputato di essere giudicato sulla base di regole processuali chiare e trasparenti<sup>43</sup>.

---

Esprime forte preoccupazione per questo aspetto anche C. SOTIS, *Il limite*, cit.

Contra v. F. VIGANÒ, *op. cit.*, 31 ss., che ritiene eliminabile la componente delle valutazioni soggettive dei giudici circa la sussistenza dei requisiti indicati nel testo.

Cfr. tra le altre la sent. 230 del 2012 della Corte costituzionale, che richiama il principio di separazione dei poteri e l'art. 101, secondo comma, Cost., a proposito dei mutamenti giurisprudenziali – si noti -in *bonam partem* delle Sezioni Unite, negando che possano giustificare una ragione di revoca della sentenza penale di condanna. Insiste, mettendo a valore la decisione, sul rapporto tra soggezione del giudice alla legge, indipendenza del giudice e fondamento dello Stato costituzionale N. ZANON, *Su alcuni problemi attuali della riserva di legge penale in Italia*, in *Criminalia*, 2012, 325 ss.

41 V. la Corte d'appello di Milano, II sez. pen., ord. 18 settembre 2015, che ha sollevato la questione di costituzionalità, così come la Corte di Cassazione, nell'ordinanza più volte citata.

Invece Cass. sent. 15 settembre 2015 (dep. 20 gennaio 2016), n. 2210, ha disapplicato le norme interne. Infine, v. Cass., sez. IV, sent. 25 gennaio 2016, n. 7914, alla quale ha ritenuto che la sentenza Taricco non influisse nel giudizio in quanto il termine di prescrizione si era maturato prima della sua pubblicazione e in quanto non sussisteva il requisito di gravità della frode.

42 Per questo motivo non si ritiene dirimente la interessante tesi di compromesso sostenuta in dottrina, secondo cui, essendo l'interruzione della prescrizione, intesa come istituto sostanziale, un elemento per così dire marginale della prescrizione, il nucleo essenziale della riserva di legge in materia penale sarebbe preservato. Così v. P. FARAGUNA – P. PERINI, *L'insostenibile imprescrittibilità del reato. La Corte d'Appello di Milano mette la giurisprudenza "Taricco" alla prova dei controlimiti*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (30 marzo 2016), 12 ss.

43 Rintene che l'indeterminatezza delle condizioni in base alle quali il giudice interno deve disapplicare provochi un *vulnus* al diritto alla tutela giurisdizionale dei diritti anche R. CALVANO, *Corte costituzionale e controlimiti*, cit., 8.

## 5. Conclusioni: l'insostenibilità della disapplicazione

Se è vero quanto si è cercato di dimostrare nel presente lavoro, le conseguenze in *malam partem* della disapplicazione, destinate a ripercuotersi direttamente su singoli individui<sup>44</sup>, trattati in modo irrazionalmente deteriore rispetto ad autori di reati simili o più gravi, che ledono però beni rilevanti “solo” per l’ordinamento interno, paiono porsi in frontale contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò a prescindere dalla questione, squisitamente interna, della natura sostanziale o processuale che si intenda attribuire alla prescrizione.

A conclusione del presente lavoro, è tuttavia doveroso ricordare, come hanno sottolineato alcune voci levatesi a difesa dell’intervento della Corte di Giustizia<sup>45</sup>, che il carattere paradossale del caso Taricco svanisce se si pone a mente che la Corte di Giustizia con tale pronuncia ha tentato di porre al centro dell’attenzione l’incontrovertibile problematicità della prescrizione italiana, sempre più inspiegabile e difficile da accettare a livello europeo.

Questa osservazione è certamente condivisibile, ma da un punto di vista costituzionale non è idonea a disinnescare i “sovversivi”<sup>46</sup> effetti della decisione. La strada maestra per indurre lo Stato italiano a porre rimedio a questa grave situazione dovrebbe essere infatti l’intervento dell’Unione mediante la procedura d’infrazione (come del resto avvenuto nel *leading case* in materia di principio di assimilazione, ovvero il già citato caso *Mais greco*), nella speranza che ciò induca il legislatore a intervenire tempestivamente con una riforma<sup>47</sup>.

D’altra parte, se si allarga lo sguardo all’operato della Corte EDU, più abituata forse a rilevare *deficit* strutturali dello stato italiano in materia penale o in ambiti ad essa contigui, emerge che nel caso Cestaro<sup>48</sup>, in cui si è ravvisata una violazione dell’art. 3 CEDU, dovuta alla dichiarazione di intervenuta prescrizione per reati comuni di lesioni comuni e gravi, percosse, violenza privata, calunnia e abuso d’ufficio commessi a danno del ricorrente, lo stato italiano è stato invitato a rimuovere il problema con un intervento strutturale che elimini la possibilità di beneficiare di termini di prescrizione così brevi.

Gli scenari possibili, naturalmente, sono molto difficili da prevedere. In questa sede ci si limita ad auspicare, data la gravità del caso, un intervento della Corte costituzionale che invochi i controlimiti, i quali, coerentemente con quanto

---

44 Insiste in modo particolare su questo aspetto R. Bin, *op. cit.*, 1 ss.

45 F. VIGANÒ, *op. cit.*, 31 ss.; A. VENEGONI, *La sentenza Taricco: una ulteriore lettura sotto il profilo dei riflessi sulla potestà legislativa dell’Unione in diritto penale nell’area della lotta alle frodi*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it) (29 ottobre 2015), 1 ss.

46

47 Mentre si scrive, è all’esame del Senato il d.d.l. n. 1844, *Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*.

48 Corte Edu, quarta Sezione, Causa *Cestaro c. Italia* (Ricorso n. 6884/11), 7 aprile 2015. Sull’utilizzo inappropriato della giurisprudenza della Corte Edu nella sentenza Taricco v. M. BASSINI, *Prescrizione e principio di legalità nell’ordine costituzionale europeo. Note critiche alla sentenza Taricco*, in *Consulta online*, 1/2016.

affermato nella sent. n. 170 del 1984, consentirebbero di salvaguardare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale e i diritti inviolabili.

Volendo essere più realisti, però, non si può non intravedere il rischio che la diffusa percezione delle norme italiane sulla prescrizione come "indifendibili" possa (anche se non dovrebbe) indurre i giudici costituzionali a lasciare da parte i controlimiti e ad elaborare soluzioni maggiormente inclini al dialogo con la Corte di Giustizia<sup>49</sup>.

In quest'ottica, la Corte costituzionale potrebbe arrischiarsi ad effettuare un rinvio pregiudiziale ai giudici del Lussemburgo, affinché chiariscano i presupposti per il dispiegamento degli effetti diretti da parte dell'art. 325 TFUE e dunque per la disapplicazione<sup>50</sup>. La sentenza Taricco infatti, per la parte in cui demanda al giudice interno la verifica di tali presupposti, non pare offrire soluzioni interpretative immediatamente applicabili da parte dei giudici interni, sia perché alcuni passaggi della pronuncia non sono chiari, sia perché implicano valutazioni incompatibili con l'esercizio della funzione giurisdizionale. In questo modo, il Giudice costituzionale potrebbe forse ottenere delle precisazioni utili dai giudici dell'Unione.

Come ultima alternativa, con un'operazione più ardita, la Corte costituzionale, facendo leva sulla indeterminatezza della sentenza Taricco, nella parte in cui demanda al giudice la verifica delle due condizioni viste sopra, potrebbe considerare la pronuncia alla stregua di una norma di diritto dell'Unione priva di effetto diretto e, dunque, autorimettersi la questione di

---

Non paiono invece soddisfacenti le tesi di quanti auspicano, per evitare lo scontro tra le due Corti, una interpretazione riduttiva, da parte della Corte costituzionale, della portata di applicazione della sentenza Taricco, giocando in modo particolare sulla efficacia temporale della stessa, che si produrrebbe solo per i reati non prescritti al momento della sua applicazione. V. ad esempio F. VIGANÒ, *op. cit.*; G. REPETTO, *La Cassazione sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi in malam partem e mancata attivazione dei controlimiti*, in *RivistaAIC*, 2/2016 (15 maggio 2016). Infatti in questo modo i problemi segnalati nel testo, relativi al rispetto dell'art. 3 Cost., permangono. Inoltre, pare rischioso affidarsi a soluzioni interpretative in merito ai requisiti della "gravità" della frode e del "numero considerevole dei casi", tenuto conto anche del contesto di particolare attivismo giudiziario, talvolta eccessivo, che caratterizza oggi l'esercizio della funzione giurisdizionale, per cui ci si potrebbe trovare ad assistere a soluzioni eterogenee e disorganiche. Pare dunque fondamentale un intervento risolutivo della Corte costituzionale.

49 Al contrario di quanto avvenuto in occasione della sent. n. 248 del 2014, in cui il ricordo da parte della Corte ai controlimiti era funzionale a tutelare, nel giudizio principale, il diritto alla tutela giurisdizionale per il risarcimento dei danni patiti nel corso della seconda guerra mondiale da tre cittadini italiani, catturati nel territorio italiano da forze militari tedesche e deportati in Germania per essere adibiti al lavoro forzato nei campi di concentramento.

50 Come prospettato da C. Amalfitano, *op. cit.*, § 6.

Ai sensi dell'art. 104 della Versione consolidata del regolamento di procedura della Corte di giustizia del 25 settembre 2012 "Spetta ai giudici nazionali valutare se essi abbiano ricevuto sufficienti chiarimenti mediante una pronuncia pregiudiziale, o se appaia necessario adire nuovamente la Corte". Cfr. ad es. la sent. *Kaba*, C – 466/00, 6 marzo 2003, frutto di un secondo rinvio pregiudiziale, motivato in ragione, prevalentemente, della difficile comprensione, da parte della Corte di Giustizia, del diritto nazionale. La Corte di Giustizia in questa pronuncia afferma che il secondo rinvio pregiudiziale "può essere giustificato quando il giudice nazionale si trova di fronte a difficoltà di comprensione o di applicazione della sentenza, quando sottopone alla Corte una nuova questione giuridica oppure quando le sottopone nuovi dati di valutazione che possano indurla a risolvere altrimenti una questione che è già stata sollevata".

costituzionalità sulle norme sulla prescrizione in riferimento all'art. 325 TFUE, come norma interposta dell'art. 117, primo comma, Cost. Ci si rende conto che questo potrebbe apparire un aggiramento della costruzione consolidata a partire dalla sentenza *Simmenthal*, per cui il diritto UE dotato di effetto diretto deve essere applicato senza attendere l'intervento di altri organi nazionali, compresa la Corte costituzionale. Tuttavia, pare opportuno mettere in luce che, una volta preso atto delle imprecisioni e dei vuoti della sentenza Taricco, anche l'Unione europea potrebbe avvantaggiarsi dei pregi di un controllo di costituzionalità accentrato, quantomai importante in questioni attinenti (o collegate) alla materia penale.

\*\* Ricercatrice in diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano